

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 agosto 2000, n. 0323/Pres.

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti.

Articolo 1
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui ai commi 87 e 88 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della predetta legge regionale 6/1970, associati ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, di seguito denominati Congafi.

2. Gli incentivi sono concessi nell'ipotesi di successione nell'impresa o in una sua quota mortis causa o per atto tra vivi, tra l'imprenditore o socio di società artigiana e i figli, collaboratori familiari o dipendenti che prestino la propria attività presso l'impresa stessa da almeno due anni alla data della successione.

Articolo 2
(Tipologia degli interventi)

1. Il finanziamento è concesso ai Congafi ed è destinato ad integrare il fondo rischi costituito ai sensi della legge regionale 30/1978 e disciplinato dalle convenzioni previste dall'articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, al fine di prestare al soggetto subentrante la garanzia sui finanziamenti contratti per l'acquisizione dell'impresa o di una sua quota, per l'ammodernamento degli immobili e degli impianti, per le spese di avvio, gestione e consulenza aziendale, nonché per le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza nel momento della successione nell'impresa.

2. Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni e la garanzia massima concedibile è pari all'80% del finanziamento stesso.

3. I Congafi possono inoltre utilizzare una quota del finanziamento assegnato per concedere al soggetto subentrante un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla successione nell'impresa o in una sua quota.

4. Sono ammissibili i finanziamenti contratti e le spese sostenute nell'anno antecedente e nei tre anni successivi alla data dell'atto di successione, a condizione che la domanda sia presentata prima della data di stipula del mutuo e della fattura relativa alla consulenza.

Articolo 3

(Regime di aiuto applicabile e cumulabilità)

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola sugli aiuti «de minimis» di cui alle comunicazioni della Commissione europea 96/C-213/04 e 96/C-68/06.

2. Sono quindi escluse le imprese operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

3. Nell'ambito della regola del «de minimis» gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo ed in particolare con quelli concessi dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato ai sensi del regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ESA con delibera n. 77 del 28 ottobre 1999 e dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 3737 di data 3 dicembre 1999.

Articolo 4

(Criteri per il riparto dei fondi)

1. I fondi di cui al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 sono ripartiti tra i Congafi secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) 25% in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) 25% in proporzione al numero delle imprese beneficiarie di garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Al fine di acquisire i fondi i Congafi presentano, entro il 1° marzo di ciascun anno, alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, apposita domanda corredata dei dati di cui al comma 1 e del rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente.

3. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 5 *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non previsto dai commi 87 e 88 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 e dal presente Regolamento, trova applicazione la legge regionale 30/1978.